



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ATTO PRESUPPOSTO NON NOTIFICATO: IL CONTRIBUENTE È LIBERO  
DI IMPUGNARE SOLO L'ATTO CONSEQUENZIALE O,  
CUMULATIVAMENTE, ANCHE QUELLO PRESUPPOSTO**

Sentenza del 28.1.2026, dep.6.2.2026, n. 723/2026  
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 17.

**Composizione**

Pres. Pannullo, Est. Marotta  
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO  
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL  
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Procedimento di formazione della pretesa  
tributaria - Notificazione degli atti - Funzione - Atti impugnabili - Art. 19, comma 3  
d.lgs. n. 546 del 1992 - Scelta del contribuente - Solo l'atto consequenziale notificato o  
cumulativamente l'atto presupposto non notificato - Ammissibilità - Valutazione del  
giudice di merito – Conseguenze - Fattispecie.

**Massima**

In materia di riscossione delle imposte, l'omissione della notifica di un atto presupposto  
costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale  
notificato, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa  
tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di  
determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace  
esercizio del diritto di difesa del destinatario. (In motivazione la Corte ha affermato  
che, poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta,  
consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto  
consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica  
dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non  
notificato, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito,  
interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la  
conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto  
di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, mentre nel  
secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa".

Rif. normativi

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3

Rif.

Conf.

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018 (Rv. 646699 - 01)

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33400 del 21/11/2023, dep 30/11/2023

Vedi

Cass. Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01)

Anno pubb.

2026